

 <b>Atto di Consiglio</b>	<b>Avvocatura</b> Informati: <b>Area Personale e Organizzazione</b>	<b>N. Proposta: DC/PRO/2025/22</b>
<b>Oggetto: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA VARIE SENTENZE</b>		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

## IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa ;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;

Premesso, altresì, che

Il D.lgs 267/2000 all' art.194, comma 1, lett a), prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ;

Il regolamento di contabilità vigente all'art 25 fornisce indicazioni operative per la procedura di riconoscimento;

Atteso che:

1) con atto notificato il 02/06/2024, il Comune veniva citato avanti al Tribunale di Bologna sezione Lavoro. per ottenere cit. come in ricorso

*" -accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere le somme corrispondenti alle ritenute previdenziali, illegittimamente operate dal Comune di Bologna, sulle differenze retributive corrisposte in ossequio alla clausola 4) dell'accordo allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, a seguito della sentenza del Tribunale del lavoro*

di Bologna n. 347/2017".

La causa si è conclusa con la sentenza n. 210/2025 notificata il 19/02/2025 e aggiunta al protocollo generale del Comune di Bologna con Pgn 110267/2025 del 20/2/2025; con la quale il Tribunale sezione Lavoro cit come in sentenza " - *1)accerta il diritto di Axxxxx Gxxxxxx al pagamento delle ritenute previdenziali e, per l' effetto, condanna il Comune di Bologna al pagamento, in favore di Axxxxx Gxxxxx, delle trattenute previdenziali indebitamente operate, sulle differenze retributive corrisposte in forza della sentenza n. 347/17 del Tribunale di Bologna, per le voci di contribuzione a carico del lavoratore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo; 2) condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese processuali a favore di Axxxxx Gxxxxx, che liquida nella complessiva somma di €. 221,50, di cui €. 21,50 per anticipazioni ed €. 200,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario " . Oggetto di questa delibera il riconoscimento del debito fuori bilancio con distrazione al procuratore antistatario avvocato Luca Faggioli, per un totale di **euro 313,32** al lordo della ritenuta al 20% pari ad euro 46,00.*

2) con richiesta del procuratore costituito in difesa di Axxxx Mxxxx Pxxxx, Avv Luca Faggioli, notificata il 21/02/2025 al Comune di Bologna e aggiunta al protocollo generale con il numero Pgn 117100/2025 del 24/02/2025 veniva richiesto il rimborso del contributo unificato in forza di sentenza num.55/2023 del 27/01/2023 resa nel procedimento di rinvio alla Corte d'Appello di Bologna Rg Lav 437/2022.Oggetto di questa delibera il riconoscimento del debito fuori bilancio da corrispondere direttamente alla ricorrente Axxxxx Mxxxx Pxxxx per un totale di **euro 185,50** avendo già corrisposto al procuratore distrattario Avv Luca Faggioli con atto di liquidazione Pgn 221112/2023 esecutivo dal 31/03/2023, mandato num.082300006772 del 31/03/2023, euro 73,50 quale anticipazione per il deposito degli atti giudiziari di cui al DPR n.115 art.13 del 30 maggio 2002;

3) con atto di citazione al Tribunale Ordinario di Bologna notificato al Comune il 06/03/2023 da Mxxxxxx Gxxxxxx e altri; aggiunto nella stessa data al protocollo generale con il numero Pgn 14293/2023, si voleva sentire cit "*-Dichiarare la titolarità della proprietà della stessa in capo agli odierni attori secondo le citate quote, disponendo la trascrizione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 2651 e 2643 c.c., con esonero di responsabilità del conservatore; -Condannare il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/2010, valutandone comunque il comportamento in sede di condanna alle spese."* La causa si è conclusa con la sentenza num.2563/2024 del 01/10/2024, notificata al Comune di Bologna il 07/10/2024, aggiunta al protocollo generale nella stessa data con il numero PGN 698244/2024.

La suddetta sentenza accogliendo le domande di parte attrice ha disposto la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite oggetto della presente delibera, quantificate in euro 3397,00 per compensi oltre oneri di legge ed in euro 264,00 per anticipazioni per un totale di **euro 5220,63**, da corrispondere direttamente alle parti attrici Mxxxx Gxxxxxx,Gxxxx Cxxxx, Gxxxx Cxxxx e Rxxxx Rxxxx su conto corrente cointestato;

4) Con sentenza n.132/2025 pubblicata il 30/01/2025 resa dal Tribunale di Bologna sezione Lavoro sul ricorso R.g.n. 2538/2023, il Comune di Bologna è stato condannato al pagamento delle spese legali con distrazione all'avvocato Luca

Faggioli procuratore costituito in difesa della ricorrente Mxxxxxx Dxxxxx. Si riporta come in sentenza " *in accoglimento del ricorso, condanna il Comune di Bologna alla restituzione, in favore della ricorrente, delle trattenute previdenziali indebitamente operate, sulle differenze retributive corrisposte in forza della sentenza n. 638/2017 Trib. Bologna, per le voci di contribuzione a carico del lavoratore, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, saldo già effettuato da parte resistente in corso di causa con riserva di ripetizione; - condanna il Comune convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 21.50 per esborsi ed €. 350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell' avv. Faggioli, dichiaratosi antistatario.*" Oggetto della presente delibera il riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma complessiva disposta per spese legali pari ad **euro 532,19** al lordo della ritenuta d'acconto al 20% pari ad euro 80,50.

Considerato che:

la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l'Ente condannato sottrarsi legittimamente all'obbligo di ottemperarvi e che è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari della sentenza stessa ;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione.

E' necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze di cui sopra, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo ;

Gli stanziamenti del bilancio di previsione vigente, come attribuiti con il PEG consentono la liquidazione di quanto dovuto tramite successive determinazioni dirigenziali.

Dato atto che, relativamente al pagamento delle somme di cui alle sentenze suddette, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito;

Visto il parere reso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell'art 25 del regolamento di contabilità

Visto:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica espresso dal Responsabile del Settore Avvocatura e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta del Settore Avvocatura

Sentita la commissione consiliare competente

DELIBERA

1) DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente per **euro 6251,64**

2) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo U 14000-000 del Peg 2025, "Oneri Vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale"  
;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio o ai funzionari e dirigenti all'uopo delegati, l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto .

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267